



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 4

o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta: (a) se la richiesta di assistenza non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici:

i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente; (d) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, e' in corso un procedimento penale, e' stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione non puo' essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone; (g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale ad hoc; (h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta e' contraria alla sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali. 2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato,

designate ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle condizioni convenute. 4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'articolo 17.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 20 aprile 2022, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 4

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·
Art. 4

